

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 20 del 2 maggio 2006

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 28 marzo 2006 - Deliberazione N. 395 - Area Generale di Coordinamento N. 14 - Trasporti e Viabilità - **Indirizzi operativi in materia di demanio marittimo.**

Premesso

- che l'art. 105, comma 2, lett. e), decreto legislativo 3 marzo 1998, n. 112, ha conferito alle Regioni le funzioni di programmazione, progettazione ed esecuzione di interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale ed interregionale;
- che, ai sensi dell'art. 105, comma 2, lett. l), d. lgs. n. 112/1998, come modificato dall'art. 9 della l. 16 marzo 2001, n. 88, sono altresì conferite alle Regioni le competenze amministrative afferenti il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo nei porti di rilevanza regionale ed interregionale, a decorrere dal 1 gennaio 2002;
- che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 40, 41 e 42, decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 e del citato art. 105, comma 2, lettera l), d. lgs. n. 112/1998, i Comuni esercitano le funzioni amministrative sul demanio marittimo, ad eccezione degli ambiti rientranti nei porti di rilevanza regionale ed interregionale;
- che l'art. 6, comma 1, legge Regione Campania 28 marzo 2003 n. 3, recante "Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della Regione Campania" ha attribuito alla Regione le funzioni programmatiche ed amministrative in materia di reti, impianti e servizi marittimi, ivi compresi i porti di rilievo regionale ed interregionale, da individuare con delibera che la Giunta Regionale avrebbe dovuto adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge;
- che, ai sensi dell'art. 8, l. Regione Campania 26 luglio 2002, n. 15, "Legge finanziaria regionale per l'anno 2002", la catalogazione dei porti di interesse regionale ed interregionale, di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, articolo 4, comma 1, lettera d) e comma 3, lettera e), va effettuata con regolamento regionale, previo parere obbligatorio delle competenti Commissioni consiliari, anche al fine delle connesse e consequenziali disposizioni delle compartecipazioni di gettito di tributi erariali riferibili al territorio della Regione;
- che, tra le funzioni esercitate direttamente dalla Regione Campania vi sono anche quelle inerenti la disciplina dell'uso e delle destinazioni delle aree demaniali marittime comprese negli ambiti portuali di propria competenza;
- che, in particolare, a mente dell'art. 1, d.lgs. n. 112/1998, il conferimento di funzioni amministrative comprende anche le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, quali fra gli altri, quelli di programmazione, di vigilanza, di polizia amministrativa, nonché l'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti previsti dalla legge, salva diversa espressa disposizione contenuta nello stesso d.lgs. n. 112/1998;
- che l'art. 158, comma 2, d.lgs. n. 112/1998, ribadisce che le Regioni e gli Enti locali sono titolari delle funzioni e dei compiti di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente trasferite o attribuite. Tali funzioni e compiti di polizia amministrativa, ai sensi dell'art. 159, comma 1, d.lgs. n. 112/1998, si esplicano mediante l'adozione di misure dirette ad evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati ai soggetti giuridici ed alle cose nello svolgimento di attività relative alle materie nelle quali vengono esercitate le competenze regionali e degli enti locali;
- che, ai sensi della legge Regione Campania 13 giugno 2003, n. 12, recante "Norme in materia di polizia amministrativa regionale e locale e politiche di sicurezza", la Regione esercita funzioni di promozione delle politiche di sicurezza, mediante attività di ricerca, documentazione, comunicazione, informazione, sostegno economico e formazione, per il tramite di una Conferenza regionale, di un Comitato tecnico-consultivo per la polizia locale e di una Scuola regionale.

Premesso, altresì

- che le Capitanerie di Porto continuano a svolgere funzioni amministrative inerenti gli aspetti della sicurezza e la compatibilità dell'uso delle aree e delle opere portuali con gli interessi marittimi, sotto l'aspetto tecnico-nautico, nonché in materia di vigilanza sul demanio marittimo e in materia di sicurezza della navigazione;
- che, in particolare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 104, d.lgs. n. 112/1998, comma 1, lett. t) e degli artt. 8 e 9, legge 8 luglio 2003, n. 172, sono state espressamente mantenute allo Stato le funzioni relative alla disciplina e alla sicurezza della navigazione da diporto, alla sicurezza della navigazione interna, alla disciplina e alla sicurezza della navigazione marittima;
- che, inoltre, ai sensi dell'art. 98, comma 1, lett. c) ed i), d.lgs. n. 112/1998, sono mantenute allo Stato le funzioni relative alla regolamentazione della circolazione, in particolar modo veicolare, ai sensi degli articoli 5 e 6, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (cd. Nuovo codice della strada), per motivi di sicurezza pubblica, di sicurezza della circolazione, di tutela della salute e per esigenze di carattere militare;
- che, ai sensi dell'art. 5, d.lgs. n. 285/1992, i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma dei successivi artt. 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali. Con tali ordinanze è possibile, tra l'altro, stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli, vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli;
- che, ai sensi dell'art. 6, comma 7, d.lgs. n. 285/1992, le ordinanze sulla circolazione nelle aree portuali sono emanate dal comandante del porto;
- che, ai sensi dell'art. 104, comma 1, lett. q), d.lgs. n. 112/1998, lo Stato svolge le competenze in merito ai compiti di polizia stradale di cui agli articoli 11 e 12, d.lgs. n. 285/1992;
- che, in particolare, ai sensi del citato art. 11, d.lgs. n. 285/1992, compiti di polizia stradale sono la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, la rilevazione degli incidenti stradali, la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico, la scorta per la sicurezza della circolazione, la tutela e il controllo sull'uso delle strade. L'art. 12, d.lgs. n. 285/1992, inoltre, indica tra i soggetti tenuti ad espletare i servizi di polizia stradale anche i militari del Corpo delle capitanerie di porto, se nell'ambito delle aree portuali;
- che, ai sensi dell'art. 9, comma 2, l. n. 88/2001, nel procedimento di rilascio di concessioni demaniali marittime da parte degli enti territoriali e locali, va acquisito il parere delle autorità marittime quanto alla compatibilità dell'uso delle aree e delle opere portuali con gli interessi marittimi.
- che, ai sensi dell'art. 81 Cod. Nav. e dell'art. 59, comma 1, n. 10), Reg. Cod. Nav., spetta al comandante del porto provvedere e regolare per tutto quanto concerne in genere la sicurezza e la polizia del porto o dell'approdo e delle relative adiacenze.

Rilevato

- che con delibera di Giunta Regionale 14 luglio 2000, n. 3744, recante "Attuazione d.l.vo 30.3.1999 n. 96 in materia di concessioni demaniali marittime" la Regione, prendendo atto del conferimento di funzioni in materia di demanio marittimo non portuale ai Comuni, ha disposto il trasferimento dei relativi fascicoli, dettando alcuni indirizzi operativi;
- che con delibera di Giunta Regionale 11 maggio 2001, n. 1971, recante "Assetto normativo e indirizzi operativi per l'esercizio delle funzioni in materia di concessioni demaniali marittime di cui ai Decreti Legislativi nn. 112/98 e 96/99. Con allegato" la Regione, ritenendo che la trattazione della gestione del demanio marittimo non portuale da parte dei Comuni richiedesse uniformità di criteri, ha dettato linee guida cui le Amministrazioni locali potessero riferirsi;
- che con delibera di Giunta regionale della Campania, 25 marzo 2002, n. 1112, è stata istituita la Commissione per la catalogazione dei porti di rilievo regionale ed interregionale;
- che con delibera di Giunta regionale della Campania, 25 marzo 2002, n. 1113, è stata istituita la Commissione di supporto tecnico-amministrativo per la predisposizione di un regolamento per l'uso delle aree e delle opere portuali;
- che la Regione Campania in data 23 maggio 2003 ha depositato presso la Corte Costituzionale un ricorso per conflitto di attribuzione, avverso la nota con cui il Ministero delle Infrastrutture e trasporti ha disposto di procedere agli adempimenti amministrativi relativi al rilascio delle concessioni demaniali marittime anche nei porti di rilevanza regionale ed interregionale, se indicati nel d.P.C.M. 21 dicembre 1995;
- che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 90 del 10 marzo 2006 si è finalmente espressa, confermando la competenza della Regione Campania;

- che tale incertezza, unitamente ad altri motivi tecnico-organizzativi, hanno impedito alle Commissioni di cui alle d.G.R. n. 112/2003 e 113/2002 di poter espletare la loro attività;
- che con delibera di Giunta regionale della Campania 28 marzo 2003, n. 1254, ad oggetto "Rilascio autorizzazioni per il transito, la sosta ed il parcheggio nei porti di rilevanza regionale ed interregionale", pubblicata sul BURC n. 17 del 22 aprile 2003, in attesa della definitiva approvazione del Regolamento per l'utilizzo delle aree e delle opere portuali, di cui alla d.G.R. n. 2000/2002, è stata consentita l'emissione di provvedimenti autorizzatori per il transito, la sosta ed il parcheggio nei porti di rilevanza regionale ed interregionale ad opera dell'Area generale di coordinamento Trasporti e viabilità.

Ritenuto

- necessario, alla luce dell'impianto normativo sopra delineato e delle competenze individuate, scindere concettualmente ed operativamente l'attività di regolazione delle competenze, delle funzioni e dei procedimenti amministrativi in materia di demanio marittimo, di natura normativa, dall'attività di regolamentazione degli usi e delle destinazioni delle aree demaniali marittime, nonché dell'esercizio delle attività ivi svolgentisi, esplicitazione dei tipici poteri di gestione amministrativa degli uffici;
- indispensabile riavviare l'iter per la catalogazione dei porti su cui la Regione Campania esercita le proprie competenze gestorie, mediante la costituzione di un apposito nuovo gruppo di lavoro interno all'Area generale di coordinamento Trasporti e viabilità;
- occorrente revocare la citata d.G.R. n. 1254/2003, ad oggetto "Rilascio autorizzazioni per il transito, la sosta ed il parcheggio nei porti di rilevanza regionale ed interregionale", nel rispetto delle competenze di regolamentazione e disciplina della circolazione, nonché polizia stradale esercitate nelle aree portuali dai comandanti di porto;
- necessario fornire alle Amministrazioni comunali adottare nuove linee guida, idonee a consentire un corretto ed uniforme esercizio dei propri poteri gestionali sul demanio marittimo non portuale, nel rispetto delle competenze regionali e statali, procedendo, per questo, alla revoca della citata d.G.R. 1971/2001.

Visti

- il r.d. 30 marzo 1942, n. 327 (c.d. Codice della Navigazione);
- il d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 (c.d. Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione);
- la legge Regione Campania 26 gennaio 1972, n. 1;
- il decreto legislativo [30 aprile 1992, n. 285](#);
- la legge 28 gennaio 1994, n. 84;
- il decreto del Ministro dei Trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, n. 765;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- la legge 16 marzo 2001, n. 88;
- la legge Regione Campania 28 marzo 2002, n. 3;
- la legge Regione Campania 26 luglio 2002, n. 15,
- la legge Regione Campania 13 giugno 2003, n. 12;
- la legge 5 giugno 2003, n. 131;
- la legge 8 luglio 2003, n. 172;
- la delibera di Giunta regionale della Campania 14 luglio 2000, n. 3744;
- la delibera di Giunta regionale della Campania 11 maggio 2001, n. 1971;
- la delibera di Giunta regionale della Campania 25 marzo 2002, n. 1112;
- la delibera di Giunta regionale della Campania 25 marzo 2002, n. 1113;
- la delibera di Giunta regionale della Campania 28 marzo 2003, n. 1254.

propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

- di revocare le delibere di Giunta Regionale 25 marzo 2002, n. 1112 e 25 marzo 2002, n. 1113 rispettivamente di istituzione della Commissione per la catalogazione dei porti di rilievo regionale ed interregionale e della Commissione di supporto tecnico-amministrativo per la predisposizione di un regolamento per l'uso delle aree e delle opere portuali;

- di demandare al Coordinatore dell'Area generale di coordinamento Trasporti e viabilità la costituzione di un gruppo di lavoro costituito da personale interno per la catalogazione dei porti su cui la Regione Campania esercita le proprie competenze gestorie;
- di revocare la delibera di Giunta regionale della Campania 28 marzo 2003, n. 1254, ad oggetto "Rilascio autorizzazioni per il transito, la sosta ed il parcheggio nei porti di rilevanza regionale ed interregionale";
- di revocare la delibera di Giunta Regionale 11 maggio 2001, n. 1971, recante "Assetto normativo e indirizzi operativi per l'esercizio delle funzioni in materia di concessioni demaniali marittime di cui ai Decreti Legislativi nn. 112/98 e 96/99. Con allegato";
- di approvare l'allegato documento "Linee guida per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo", quale parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- di trasmettere copia della presente delibera all'Area generale di coordinamento Trasporti e Viabilità, Settore Demanio Marittimo, Navigazione, Porti, Aeroporti e Opere Marittime, e all'Area generale di coordinamento Gabinetto, Settore Stampa e Documentazione per la relativa pubblicità sul BURC.

Il Segretario - Brancati

Il Presidente - Bassolino



Regione Campania

**LINEE GUIDA PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI
AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO**

1. Normativa applicabile

1. I procedimenti amministrativi in materia di gestione del demanio marittimo non portuale, nonché di zone del mare territoriale, sono disciplinati dalla vigente normativa statale e, in primo luogo, dal r.d. 30 marzo 1942, n. 327 (c.d. Codice della Navigazione) e dal d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 (c.d. Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione).
2. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, l. 8 luglio 2003, n. 172, le disposizioni di cui al comma 2, art. 01, [decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400](#), convertito con modificazioni, dalla [legge 4 dicembre 1993, n. 494](#), sono riferite alle sole concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, quali indicate nelle lettere da a) ad f) del comma 1 del medesimo articolo 01.

2. Canoni di concessione

1. Nella determinazione del canone demaniale marittimo da versare allo Stato, i competenti uffici delle Amministrazioni comunali provvedono a quantificare e a richiedere ai concessionari il pagamento dell'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile, nella misura indicata dalla legge Regione Campania 26 gennaio 1972, n. 1.
2. Gli avvisi di pagamento e gli atti concessori devono contenere una clausola esplicitante la provvisorietà degli importi dei canoni demaniali e delle addizionali regionali comunicati, in quanto passibili di eventuale ridefinizione e conguaglio.
3. Entro il 31 gennaio di ogni anno i competenti uffici comunali provvedono ad inviare alla Regione Campania, Area generale di coordinamento Trasporti e viabilità, un prospetto indicante, nel totale e con dati disaggregati per ogni concessione demaniale marittima, l'ammontare dei canoni demaniali e delle addizionali regionali richiesti e versati, con riferimento al precedente anno.

3. Termini del procedimento

1. I termini dei procedimenti amministrativi di gestione del demanio marittimo sono indicati dal decreto del Ministro dei Trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, n. 765.

4. Piano di utilizzo delle aree del demanio marittimo

1. Nelle more dell'approvazione, da parte della Regione Campania, del piano di utilizzo delle aree del demanio marittimo (cd. PUAD) di cui all'art. 6, comma 3, decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modifiche in legge 4 dicembre 1993, n. 494, le amministrazioni comunali sono tenute ad inserire nei provvedimenti di rilascio e rinnovo di concessioni demaniali marittime, nonché loro variazione, una clausola risolutiva espressa del titolo laddove il PUAD contenga prescrizioni contrastanti con il permanere del rapporto concessorio.

5. Funzioni escluse dalla competenza dei Comuni

1. Ai sensi del vigente assetto normativo statale e regionale, dalla competenza delle Amministrazioni comunali devono ritenersi escluse:
 - a) le funzioni amministrative sul demanio marittimo rientrante nella circoscrizione territoriale delle Autorità portuali di Napoli e Salerno;
 - b) le funzioni amministrative sul demanio marittimo rientrante nei porti di rilevanza regionale ed interregionale, gestiti direttamente dalla Regione Campania;
 - c) il rilascio di concessioni demaniali marittime con finalità di approvvigionamento di fonti di energia, di competenza delle Autorità marittime;
 - d) la dichiarazione di disponibilità del suolo demaniale, su cui sia stata realizzata un'opera abusiva, quale presupposto della concessione demaniale marittima. Tale atto è di competenza dell'Agenzia del Demanio;
 - e) l'approvazione del piano di utilizzo delle aree del demanio marittimo (cd. PUAD) di cui all'art. 6, comma 3, decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modifiche in legge 4 dicembre 1993, n. 494, spettante alla Regione Campania. Eventuali ulteriori strumenti organizzativi e gestionali del demanio marittimo, adottati dai competenti organi comunali, non si sostituiscono al PUAD e devono conformarsi ad esso.

6. Coordinamento e attività di consulenza

1. La Regione Campania, nell'esercizio del proprio ruolo istituzionale di indirizzo, fornisce alle amministrazioni comunali interessate supporto consulenziale.
2. La Regione Campania, nell'esercizio del proprio ruolo istituzionale di coordinamento, può chiedere alle amministrazioni comunali copia degli atti rilasciati nello svolgimento delle funzioni amministrative sul demanio marittimo.